



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

50/2014
Aprile/05/2014 (*)
Napoli 8 Aprile 2014

Jobs act 1° atto: ancora cambiamenti per il contratto di apprendistato.

Dopo appena un mese dalla divulgazione della versione definitiva delle linee guida Stato Regioni, avvenuta lo scorso 20 febbraio 2014 con atto repertorio n° 32/CSR della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’art. 2 del DL 34/2014 modifica ulteriormente l’unico contratto formativo esistente nel ns. panorama giuridico.

Di seguito una prima disamina delle novità.

Con circa 5 mesi di ritardo, rispetto alla scadenza del 30 settembre 2013 fissata dall’art. 2 del DL 76/2013 – convertito con modificazioni dalla legge 99/2013 -, le linee guida della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di apprendistato hanno visto la luce.

Infatti, con la nota repertorio 32/CSR del 20 febbraio 2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata diramata la versione definitiva delle predette linee guida, la cui bozza del 17.10.2013 era stato oggetto di osservazioni da parte del Ministero del Lavoro.

Le predette linee guida dovranno essere recepite dalle Regioni entro i successivi 6 mesi.

Ecco, in sintesi, i contenuti della Conferenza.

Formazione base-trasversale.

Di seguito le caratteristiche della c.d. "formazione pubblica".

- **Obbligatoria** se sia definita tale dalla regolamentazione regionale e sia realmente disponibile (*id*: approvata e finanziata dalla pubblica amministrazione competente e che possa essere usufruita dall'apprendista entro 6 mesi dall'assunzione);
- **In via sussidiaria e cedevole** se definita obbligatoria dalla contrattazione collettiva di riferimento. In questo caso i datori dovranno possedere *standard minimi* (non definiti dalle linee guida) per esercitare la funzione di enti formatori.

⇒ **Durata nel periodo di apprendistato:**

- **120 ore** per gli apprendisti in possesso di **licenza elementare** ovvero **diploma di scuola media inferiore**;
- **80 ore** se in possesso di diploma di **scuola media superiore** ovvero **qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale**;
- **40 ore** per gli apprendisti **laureati**.

⇒ **Materie/Competenze:**

- Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro;
- Organizzazione e qualità aziendale;
- Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo;
- Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
- Competenze di base trasversali;
- Competenza digitale;
- Competenze sociali e civiche;
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- Elementi di base della professione/mestiere;

La formazione pubblica **non dovrà necessariamente essere indicata nel piano formativo individuale**, redatto in conformità degli *standard* di cui alla contrattazione collettiva.

La **registrazione della formazione dovrà avvenire su un apposito libretto formativo** la cui **mancanza** potrà essere supplita da un documento contenente le informazioni di cui al "**libretto formativo del cittadino**" **istituito con il decreto del Ministero del Lavoro del 10.10.2005.**

Nel caso di **aziende multilocalizzate si potrà far riferimento alla regolamentazione della Regione in cui è sita la sede legale; parimenti per le comunicazioni di assunzione.**

Appena raggiunta l'intesa fra le Regioni ecco che un altro tassello normativo è stato aggiunto al mosaico (di leggi e contratti collettivi) che compone la legislazione in materia di "apprendistato".

Il decreto legge 34/2014, primo intervento del Governo Renzi in tema di "Jobs act" , interviene sui principi regolatori dell'apprendistato (art. 2 comma 1 del decreto legislativo 167/2011) cui la contrattazione collettiva nazionale è tenuta ad attenersi.

Le modifiche involgono due aspetti:

- 1) – lettera a): viene **eliminato l'obbligo di redigere in forma scritta il piano formativo individuale** (già depauperato della formazione base-trasversale, come da linee guida appena citate);
- 2) – lettera i): viene **eliminata la possibilità, per i contratti collettivi nazionali, di prevedere forme e modalità per la conferma in servizio al fine di ulteriori assunzioni di apprendisti.**

La novella, inoltre, abroga i commi 3-*bis* e 3-*ter* che prevedevano – **per legge** - le c.d. "clausole di stabilizzazione" di apprendisti quale condizione di procedibilità per l'assunzione di nuovi apprendisti (30% - 50% dal 18.07.2015 - degli assunti nei 36 mesi precedenti). Invero, le predette clausole non operavano per i datori di lavoro con numero di dipendenti inferiore a 10 (comma 3-*ter*).

In materia di apprendistato professionalizzante – art. 4 del D.Lgs. 167/11-, invece, il comma 1 lettera c) del D.L. 34/2014 interviene sulla "*formazione professionalizzante*" prevedendo che la stessa **può essere** (precedentemente, l'ausiliare era coniugato al presente indicativo terza persona: è) **integrata** dalla offerta formativa pubblica (c.d. "*formazione base-trasversale*").

Tale modifica legislativa recepisce in pieno il contenuto delle linee guida Stato-Regioni; in sostanza, mancando una normativa regionale, la formazione base trasversale è, solo in via eventuale, disciplinata dal contratto collettivo.

Tuttavia, laddove essa sia contrattualmente disciplinata e manchi una regolamentazione regionale il datore di lavoro è tenuto – sotto la sua responsabilità – ad impartire e/o far impartire anche la formazione pubblica.

Infine, in materia di "apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale" è stato stabilito che *"al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo"*.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC